

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Direzione Didattica Statale I Circolo Agropoli (SA)		
Codice fiscale: 81000750653	E-mail saee09900b@istruzione.it	Indirizzo: Piazza della Repubblica, n. 1-84043-Agropoli (SA)
Codice mecc.: SAEE09900B	Sito Web: www.primocircoloagropoli.edu.it	
	P.E.C. saee09900b@pec.istruzione.it Tel/Fax : 0974 - 823209	

Agropoli, 20/09/2026

Alla cortese attenzione
Personale docente e ATA
DSGA
Atti
Albo/Al sito web
Sez. Amministrazione trasparente

OGGETTO: Informativa sulla fruizione delle ferie per personale docente e ATA con contratto a tempo determinato

Si informa il personale interessato con contratto di lavoro a T.D. (sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento) sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico, tenuto conto che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che, avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche, sono irrinunciabili e non monetizzabili.

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:

- Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, come modificato dal D.L. 144 del 7 agosto 2026, recita: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruiti, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie." [...].

Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

- L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
- A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.”

In considerazione, dunque, di quanto premesso e in adempimento ai nuovi obblighi di legge, la presente comunicazione costituisce formale invito al personale docente e ATA con contratto di lavoro a T.D. a programmare e presentare tempestivamente istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale e dagli adattamenti deliberati (pubblicati all’albo on line del sito istituzionale di questo istituto).

Per il personale il cui contratto si protragga oltre il termine delle lezioni (es. fino al 30 giugno), anche nel periodo intercorrente tra la conclusione delle lezioni e il termine del rapporto di lavoro, la fruizione potrà essere effettuata in tutte le giornate libere da scrutini, attività valutative, riunioni collegiali o altri impegni programmati nel Piano annuale delle attività.

Si informa altresì in tempo utile che la mancata fruizione delle ferie nei suddetti periodi, qualora dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, comporterà la perdita delle stesse. Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06).

I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate. Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

La presente ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente e fino ad eventuali nuove disposizioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Margherita Baldi

(F.to digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.)